



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 9 dicembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 23/11/2021, pervenuto in pari data, prot. n. 432, proposto dal Procuratore Federale Avv. Salvatore Bernardi, e sul reclamo in data 20/11/2021, pervenuto in data 30/11/2021, della FTGI Lambro Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Paolo Zaghetti, avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo nella riunione del 16/11/2021, Comunicato GST/05/C, pubblicata in data 17/11/2019, con la quale, in relazione alla gara del Campionato di Serie C – Poule 1, Girone 1, del 14/11/2021 Milano Classic XV ASD v FTGI Lambro Rugby ASD, ha ritenuto la gara non disputata per causa di forza maggiore e ne ha disposto la riprogrammazione.

F A T T O

Il Procuratore Federale con il reclamo in epigrafe ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale eccependo che in base alla normativa federale l'impraticabilità del campo o l'impedimento ad accedere in un impianto in cui si disputa una partita programmata possa essere dichiarata solo dall'arbitro designato, mentre nel caso di specie risulterebbe dal referto e dalle dichiarazioni allegate che sarebbe stato il Sig. Marcello Cuttitta, Vice Presidente del sodalizio ospitante l'incontro *de quo*, ad avere scelto sin dalle "ore 10,49 (quindi ben prima dell'orario fissato per disputare la gara) di assumere decisioni incompatibili con il successivo svolgimento della stessa, con ciò – come espressamente dichiara – rinunciando alla gara" e che, pertanto, non avrebbe alcun "fondamento giuridico, il ragionamento effettuato dal GST che saltando la verifica dei presupposti necessari per lo svolgimento della gara (ovvero l'adempimento da parte delle società affiliate agli obblighi loro posti dalle norme federali – come presentare la lista dei giocatori e la squadra al



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

campo), è direttamente passato a valutare gli elementi successivi, ovvero la praticabilità del campo e l'impedimento causato dal terzo".

Lo stesso Procuratore, inoltre, deduce che dal referto arbitrale, che è prova privilegiata dei fatti indicati, risulta che il campo, al contrario di quanto dichiarato da soggetti terzi, era in condizioni idonee allo svolgimento della gara, come ha refertato l'arbitro designato Sig. Francesco Russo, il quale aveva provveduto anche ad effettuare il riconoscimento dei tesserati della FTGI Lambro Rugby ASD, unico sodalizio presente con la squadra, nel piazzale antistante il centro sportivo.

Il Procuratore, pertanto, nel rilevare che nel caso di specie non si ravvisava un impedimento allo svolgimento della gara determinato da un'ipotesi di causa di forza maggiore, cioè una *"forza esterna alla sfera giuridica dell'agente che determina la persona (o l'affiliata in questo caso) a compiere un'azione cui questa non può in alcun modo opporsi e che rileva, da sola, quale causa di esclusione della responsabilità dell'affiliato"*, concludeva chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e, conseguentemente, che *"la Milano Classic XV ASD venga dichiarata perdente con il risultato di 0 a 20 in favore di FTGI Lambro Rugby ASD, penalizzazione di 4 punti in classifica, sanzione di €100,00 e conseguente aggiornamento della classifica."*

Nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione del predetto reclamo perveniva a mezzo del servizio postale raccomandato, in data 30/11/2021, il reclamo della FTGI Lambro Rugby ASD, spedito in data 22/11/2021, avverso lo stesso provvedimento di riprogrammazione della gara del Giudice Sportivo Territoriale.

Nel reclamo dell'associazione FTGI Lambro Rugby era evidenziato che la gara di cui è reclamo non era stata annullata dal Comitato Organizzatore, che anzi ne aveva ribadito in tempo la programmazione, alle ore 13,18 del 14 novembre, per consentirne la disputa, e dedotto che in base ai regolamenti federali, in assenza di un preventivo provvedimento di annullamento della gara, le squadre sono tenute comunque a presentarsi presso il campo dove si disputerà la partita e, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e conseguentemente disporre la vittoria della FTGI Lambro Rugby ASD della partita oggetto di reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 3/12/2021, comunicata in pari data ai reclamanti e alla Milano Classic XV ASD, disponeva la riunione dei due reclami e fissava la camera di consiglio per il 9 dicembre 2021.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Milano Classic XV ASD non si costituiva e alla predetta camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, comparivano il Procuratore Federale Avv. Salvatore Bernardi e il Sig. Andrea Davanzo, Vice Presidente e Direttore sportivo dell'associazione reclamante.

L'Avv. Bernardi illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento; il Sig. Davanzo precisava che il giorno stesso della partita aveva ricevuto una mail dalla federazione che confermava lo svolgimento della gara e concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo.

A seguito della richiesta di un chiarimento da parte della Corte sulla competenza dell'organo giudicante a decidere il reclamo *de quo*, il Procuratore federale chiedeva termine per il deposito di memoria.

La Corte, quindi, si riservava la decisione e concedeva alle parti costituite il termine fino al 17 dicembre per il deposito di memorie integrative e documenti.

In data 13/12/2021 il sodalizio reclamante depositava la email inviata in data 14/1/2021, h 13,18, dal Sig. Matteo Mizzon del Comitato Regionale Lombardia, ricevuta anche dalla Milano Classic XV ASD, nella quale comunicava che *"la partita Milano Classic XV vs Lambro Rugby prevista per oggi rimane prevista come da programma. Tutte le parti sono già state avvisate anche per vie brevi"*.

In data 17/12/2021 era depositata memoria del Procuratore federale nella quale deduceva che la normativa federale conferisce una qualificazione processuale diversa, con differenti prerogative, alla Procura federale rispetto ai "soggetti interessati" o alle "parti", che il Comunicato impugnato contiene anche un provvedimento sanzionatorio impugnabile innanzi alla Corte Sportiva di appello, e che, comunque, in casi analoghi la stessa Corte, chiamata a giudicare in luogo del Giudice Sportivo, *"in forza dei principi di conservazione degli atti e di informalità del rito sportivo ha salvato il procedimento, inviandolo avanti il G.S. ritenuto competente"*; concludeva, quindi, insistendo per l'accoglimento del reclamo.

DIRITTO

Preliminarmente, prima di valutare il merito della vicenda oggetto dei due reclami riuniti, corre l'obbligo di considerare che gli stessi hanno impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale con cui ha disposto la riprogrammazione di una gara, avendo ritenuto che la stessa non si era potuta disputare per una causa di forza maggiore.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Dall'esame della normativa federale risulta che l'art. 52, comma 2, del Regolamento di Giustizia prevede che il Giudice Sportivo territoriale e nazionale *“esaminati il referto arbitrale e la documentazione allegata, l'eventuale rapporto del Commissario di campo ed i reclami, qualora proposti, eventuali segnalazioni dei Comitati Regionali o della Commissione Organizzatrice Gare nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, omologano la gara, con provvedimento non giurisdizionale impugnabile dinanzi al medesimo Giudice Sportivo”*, e al seguente comma 3 è precisato che *“La Corte Sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale e dei Giudici Sportivi territoriali”*.

Dalle predette disposizioni emerge che il provvedimento omologatorio di una partita, che viene assunto dal Giudice Sportivo, senza che via siano contestualmente altri tipi di provvedimenti, sanzionatori o disciplinari, aventi ad oggetto la medesima partita, è un provvedimento di tipo “non giurisdizionale” che è impugnabile davanti allo stesso Giudice Sportivo ai sensi dell'art 52, comma 2 del Regolamento di Giustizia, e solo dopo che quest'ultimo ha emesso una decisione, questa sarà e poi appellabile innanzi a questa Corte.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie è stato impugnato un provvedimento non giurisdizionale, in quanto evidentemente non sanzionatorio, né disciplinare, nel quale il Giudice Sportivo, a seguito esclusivamente dell'esame del referto arbitrale e della documentazione allegata, pur non omologando un risultato di una gara, ha ritenuto di non ravvisare alcuna violazione nella mancata disputa della stessa, considerandola quindi “omologa”, cioè conforme alla legge, e di conseguenza disponendone la riprogrammazione.

Al riguardo si rileva che, come peraltro affermato da questa Corte in una precedente decisione (n.30 del 28/3/2019), nei confronti di un provvedimento non giurisdizionale è possibile presentare impugnazione, ma non alla Corte Sportiva di Appello, bensì allo stesso Giudice Sportivo che ha emesso il provvedimento, nella specie il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lombardia.

Il Collegio osserva che la Procura federale può avere delle prerogative differenti rispetto ai “soggetti interessati”, indicati nel Regolamento di Giustizia, ma proprio perché l'art. 33, comma 4, di detto Regolamento, stabilisce che *“La procura federale agisce innanzi agli organi di Giustizia di cui al comma 1 (federali) per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo”*, ne consegue che la sua eventuale diversa qualificazione non determina una differente applicazione delle norme processuali federali nei suoi confronti.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per quanto concerne la disposizione sanzionatoria contenuta nel Comunicato recante anche il provvedimento impugnato, richiamata dalla memoria integrativa in atti, si rileva che detta sanzione riguarda un'altra e distinta partita rispetto a quello oggetto di reclamo e, quindi, non può evidentemente incidere sul carattere non giurisdizionale del provvedimento impugnato.

Riguardo all'ipotesi di rimessione dei reclami in questione al Giudice Sportivo Territoriale ritenuto competente *"in forza dei principi di conservazione degli atti e di informalità del rito sportivo"* al fine di *"salvare"* il procedimento, come dedotto dalla Procura federale, il Collegio ritiene che si tratta di una soluzione che non sia percorribile, alla luce del Regolamento di Giustizia, come di recente affermato nella decisione n. 9 del 3/1/2022.

Questa Corte, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto ritiene che il provvedimento *de quo*, avente carattere non giurisdizionale, a termini della vigente normativa federale, doveva essere impugnato dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61 e 52 del Regolamento di Giustizia;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 dicembre 2021 - 20 gennaio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)